



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 122

DEL 04 aprile 2017

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI TORINO PROMOSSO DA VODAFONE ITALIA SPA. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. HERBERT D'HERIN

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- nel 2008 la Vodafone, avendo necessità di fornire adeguata copertura sul territorio del Comune di Pianezza aveva contrattato la locazione di circa 50 mq. di terreno ad un canone annuo di € 24.000,00, pari ad un canone di circa 40€/mese per mq.;
- il contratto veniva stipulato in data 14 ottobre 2008 e registrato a Ivrea (TO) l'8 settembre 2009 al n. 2632/S-III con durata di anni 6 e scadenza al 26 ottobre 2014 e prorogato automaticamente per ulteriori 6 anni;
- il D.Lgs.70/2012 ha riscritto l'art. 93 CCE (divieto di imporre altri oneri), prevedendo che i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge; a seguito di tale norma i Comuni possono chiedere esclusivamente il pagamento della Cosap;
- in data 14 ottobre 2014 la Vodafone inviava al Comune una comunicazione con la quale riteneva che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.70/2012 ad oggetto: "Modifiche al D.lgs 01/08/2003 n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata", non poteva più ritenersi vincolata a pagare il canone di locazione ma la minore somma uguagliata al canone COSAP di € 516,00;

- dopo una serie di incontri e comunicazioni scritte e verbali tra le parti, non si giungeva ad un accordo e la Vodafone Spa non ottemperava al pagamento e conseguentemente il Comune notificava un'ingiunzione ex art. 2 del R.D. 639/1910 in data 22/12/2016, richiedendo il pagamento della somma di € 48.072,00 quali canoni di locazione non corrisposti per il periodo 14 ottobre 2014/ 15 ottobre 2016, nonchè euro 190,03 a titolo di interessi legali;
- in data 01/02/2017, iscritto al prot. n. 1966/2017, veniva notificato all'Ente atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910 promosso innanzi al Tribunale Ordinario di Torino da parte di Vodafone Italia Spa.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 28.03.2017 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato autorizzato il Sindaco *pro tempore* Dott. Antonio Castello a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Torino nel giudizio in opposizione all'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. 639/1910 promosso da Vodafone Italia Spa.

Preso atto che la suddetta deliberazione ha fornito alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali indirizzi per la nomina del legale del Comune nella persona dell'Avvocato Herbert D'Herin, con studio legale in Via Argonne, n. 1 Torino, per le attività di assistenza legale nel giudizio in oggetto.

Dato atto dell'assenza all'interno dell'organico dell'Ente di figure professionali dotate dei necessari requisiti professionali per assumere il patrocinio dell'Ente e della conseguente necessità di reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto idoneo all'assolvimento del suddetto incarico.

Richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 11/05/2012, con la quale il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica.

Dato atto che, nella specie si tratta di una singola prestazione di lavoro autonomo e dietro pagamento di un corrispettivo determinato per il cui affidamento, ai sensi della sentenza richiamata, non si rende necessaria l'indizione di gara.

Ritenuto, pertanto, opportuno conferire incarico di difesa legale nel contenzioso de quo, ricorrendo ad affidamento diretto dell'incarico.

Preso atto della disponibilità e del preventivo di spesa redatto dal legale, che prevede per l'intera attività di assistenza € 5.000,00, oltre spese generali (15%), CPA (4%) e IVA (22%), per un totale di € 7.094,00 e ritenuto lo stesso congruo, precisando che lo stesso dovrà essere opportunamente ridotto ove si giunga ad accordo nel corso del procedimento.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 31 gennaio 2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019.

Ritenuto, altresì, necessario approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Visto l'articolo 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs.267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, come nominata con Decreto Sindacale n. 12 del 23/12/2016.

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- 2) Di affidare, per i motivi citati in premessa, all' Avvocato Herbert D'Herin, con studio legale in Via Argonne, n. 1 Torino, l'incarico per le attività di assistenza legale innanzi al Tribunale Ordinario di Torino nel giudizio in opposizione all'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. 639/1910 promosso da Vodafone Italia Spa.
- 3) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 4) Di impegnare la somma di € 7.094,00, al lordo degli oneri di legge, di cui € 5.000,00 per onorari ed € 2.094,00 per spese generali, Iva e Cpa, ai fondi di cui al cap.124 codice di bilancio 1.01.02.03.00.1331 del bilancio per l'esercizio 2017, riferita all'attività di rappresentanza e di assistenza nel predetto giudizio, precisando che l'importo dovrà essere opportunamente ridotto ove si giunga ad accordo nel corso del procedimento.
- 5) Di dare atto che per la liquidazione del compenso si provvederà ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità, con apposito atto successivo.
- 6) Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – il suddetto incarico ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs 97/2016.
- 7) La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 8) Di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a) del D.L. 78/2009 (convertito in legge 102/2009) e che l'esigibilità della prestazione viene a scadere nell' esercizio finanziario 2016 secondo i criteri previsti dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4/2 del D.lgs 118/2011.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Stefania Guiffre, Responsabile del Settore Affari Generali.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Estremi Contabili

Accertamento	Impegno	2017	340	0
◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le regole di finanza pubblica				
Pianezza, _____				
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO FAVARATO Rag. Luca				

IL RESPONSABILE D'UFFICIO

Per istruttoria: GUIFFRE STEFANIA

Proposta Determinazione n. 29

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 7 aprile 2017

Pianezza, lì 7 aprile 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina